

Il Curatore speciale e l'Avvocato: difensore o portavoce  
del minore

Ondif sezione territoriale di Firenze

Martedì 25 giugno 2024

## **Dalla teoria alla pratica. Richiami deontologici**

**Avv. Valeria Vezzosi – Foro di Firenze**

Mediatore Professionale AIMS

Coordinatore Genitoriale professionista- socio professionista didatta ACOGES

Commissione Famiglia e Minori COA Firenze 2023/2026

Componente Commissione CNF Diritto della Persona, delle relazioni familiari, dei minorenni

2023/2026

## **Doveri deontologici dell'Avvocato nominato Curatore speciale del minore**

- Codice Deontologico Forense
- Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa per una giustizia a misura di minore
- Raccomandazioni per Avvocati Curatori speciale del minore CNF giugno 2022

**INDIPENDENZA, COMPETENZA, CORRETTEZZA E LEALTA'**

**Competenza specifica ed interdisciplinare**

**Art. 14 Doveri di competenza**

**art 15 CD Aggiornamento professionale e formazione continua**

# Vademecum di un avvocato nominato curatore speciale del minore in procedimenti avanti al TO

- Lettura provvedimento nomina
- Apertura file di agenda della curatela
- Istanza visibilità fascicolo; scaricare l'intero fascicolo, allegati inclusi
- Prima lettura fascicolo ai fini individuazione motivi di incompatibilità o inopportunità – **Art. 9 CD Doveri di lealtà, correttezza, probità, decoro, diligenza, competenza; art 10 CD Aggiornamento professionale e specializzazione, Art. 24 CD Conflitto di interessi, Art 26 1° CD Adempimento del mandato**
- Deposito istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art 86 DPR 115/2002) – **art. 27 4° CD Doveri di informazione, Linee Guida CNF per avvocati Curatori speciale del minore giugno 2022**
- Invio mail a entrambi i legali con richiesta invio documentazione fiscale componenti del nucleo familiare in cui il minore è inserito (vedasi artt. 76 3° e 109 comma DPR 115/2002). Precisare che gli onorari del curatore speciale possono essere messe a carico delle parti per il principio della soccombenza

- Deposito dichiarazione accettazione incarico di Curatore Speciale - **art 11 CD Rapporto di fiducia ed accettazione incarico**
- Invito ai legali delle parti a comunicare solo in modo circolare; precisazione che ogni mail si intende non soggetta a riservatezza - **Art. 19 CD - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi**
- Lettura e studio del fascicolo: atti di parte, provvedimenti, verbali di udienza, relazione Servizi, CTU – **Art. 12 CD Doveri di diligenza, Art. 26 CD – Adempimento del mandato**
- Redazione tavola sinottica, con sintesi deduzioni e domande delle parti, ordini e decreti del giudice. Da tenere aggiornata.

NB: il rapporto con il minore è diverso da quello con l'adulto, al minore non è opportuno rivolgere domande dirette sui fatti dedotti dalle parti di causa, nè può chiedersi collaborazione nella ricerca di informazioni utili

- Incontro con il minore se di età superiore ai 12 anni dovuto (art 473 bis.8 3° comma CPC e art 473 bis. 4 CPC), da valutare se di età inferiore. Il discernimento si apprezza incontrandolo. Da ripetere alla bisogna.
- Modalità dell'incontro: in studio o cmq di persona la prima volta, poi anche da remoto se adolescenti (art 473 bis .45 cpc). Da evitare il luogo dove abita perché non è neutro e vi abita anche un genitore. Se il minore giunge all'incontro accompagnato dai genitori, non fare presenziare i genitori né fare loro report di quanto detto. Non verbalizzare (inteso in senso tecnico): prendere appunti.
- Rappresentare al minore che la sua opinione e la sua volontà sarà riportata al Giudice ma non necessariamente riprodotta nel provvedimento - **art 27 CD Doveri di informazione**
- Rappresentare al minore il significato giuridico della sue istanze e la possibilità che siano accolte dal Giudice, dato il contesto familiare – **art 27 CD Doveri di informazione**

- Confronto con i Servizi, se già incaricati: di persona o telefonico. Da ripetere alla bisogna.
- Confronto con gli avvocati, da valutare. Non alla presenza delle parti: rischio di confusione dei ruoli (mediatore anziché curatore del minore)
- Confronto con soggetti che svolgono cura, istruzione, assistenza al minore, (medici, insegnanti, baby sitter) da valutare
- Tempistica di incontro con servizio, legali, minore da organizzare in ragione del caso
- Non avere rapporti diretti con i genitori; se cercati, declinare e chiedere che le comunicazioni passino attraverso i difensori – **art 41 CD Rapporti con parte assistita dal collega**
- Costituzione nell'interesse del minore: su ogni questione che attiene a diritti del minore, comprese le questioni patrimoniali – **Art 10 CD Dovere di fedeltà**
- Partecipazione alle udienze: possibilità di farsi sostituire da collega debitamente informato del fascicolo - **Art. 26 4° comma CD – Adempimento del mandato**
- Interlocuzione con il Giudice improntata a indipendenza – **art. 53 2° CD Rapporti con i magistrati**

- Partecipazione operazioni peritali, salvo nomina di CTP
- Presentazione istanze in corso di causa alla bisogna
- Precisazione conclusioni
- Istanza liquidazione del compenso: redigere notula come da assistenza processuale ordinaria; in caso in cui l'attività stragiudiziale è stata corso alzare la tariffa dello studio della pratica. Allegare agenda della curatela dare conto dell'attività svolta- **Art 4 10 septies ° DM 55/2014**
- Consegnare la documentazione al curatore del secondo grado di giudizio o in caso di sostituzione, chiesta o disposta in corso di causa (art 473 bis. 8 uc CPC) - **Art. 33 CD – Restituzione di documenti**
- Astenersi **sempre** dall'assumere incarichi aventi la medesima natura da genitori del minore di cui si è stati curatori speciali – **Art 68 5° comma CD L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa**

## Pubblicazioni in tema

- “Il curatore speciale del minore riformato dalla legge delega n.206/2021 e dal Dlgs n. 149/2022” Trust, Impresa e Famiglia 1/2023, Filodiritto aprile 2023
- “Gli istituti processuali a tutela del minore secondo la legge n.206/2021 e dlgs n.149/2022- il tutore, il curatore del minore ed il curatore speciale del minore” 3 Rivista Aiaf Giappichelli 2/2023 La riforma della processo civile parte I
- “Il piano genitoriale” Rivista Aiaf Giappichelli 3/2023 La riforma della processo civile parte II



## Provvedimenti di attribuzione di **poteri sostanziali specifici**

- nomina curatore speciale di XY e XY l'avv. XX ; dispone che il curatore speciale proceda: all'audizione dei minori; a rapportarsi con l'UFSMIA e il Servizio sociale di Sesto F.no che prenderà in carico i minori, con l'istituto Stella Maris, la psicologa dott. AA **al fine di individuare il percorso specifico necessario per la cura di XY** che ha seguito XY, gli insegnanti dei minori,, richiedendo valutazione in ordine alla necessità di un percorso psicologico e all'assunzione di farmaci; **valuterà, unitamente ai Servizi preposti, lo stato psicologico di XY e le necessità del minore;** ogni due mesi depositerà relazione scritta al giudice dando conto degli accertamenti eseguiti; autorizza, se necessaria, la costituzione del curatore speciale (febbraio 2023)
- attribuisce al curatore speciale di XX, avv. XX, i poteri sostanziali di **riscuotere la provvisionale** offerta da Assicurazioni S.p.a. e le successive somme, erogate quali risarcimento del danno subito da XXX nel sinistro in cui la stessa è stata coinvolta, e di **gestire dette somme** e il patrimonio della minore nell'interesse di quest'ultima (giugno 2024)

## Provvedimenti di nomina con attribuzione **mandato a**

- conferma l'affidamento dei XY e XX Servizio Sociale – AUSL Toscana Centro, il quale assumerà tutte le decisioni in materia di salute psicofisica e istruzione dei minori; il servizio assumerà in via esclusiva le suddette decisioni, su richiesta del pediatra che ha in cura i minori, e provvederà a darne comunicazione ad entrambi i genitori e al curatore speciale dei minori; nel caso in cui i genitori non siano concordi con la decisioni del servizio sociale, **solo nel caso in cui anche il curatore speciale non le condivide, il curatore avanzerà istanza urgente al giudice onde dirimere rapidamente la questione**; nel caso in cui **invece solo uno od entrambi i genitori non le condividano, al fine di evitare ritardi nell'attuazione, il curatore comunicherà al giudice l'eventuale necessità di sostituire i genitori nell'esecuzione delle attività necessarie** (accompagnamenti dei minori, attività burocratiche o altro) (ottobre 2022).
- ritenuto, in ultimo, apparendo ambo le parti temporaneamente inadeguate a rappresentare gli interessi della figlia, di dover nominare un curatore speciale alla minore XX nella persona dell'avv. AA del foro di Firenze, **la quale parteciperà ai lavori di monitoraggio** e si costituirà in giudizio entro gg. 10 prima della prossima udienza di trattazione (gennaio 2024)